

Pubblicato il 21/02/2020

N.00048_2020 REG.PROV.CAU.
N. 00019/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2020, proposto da

Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Fipsas, Arci Pesca Fisa - Federazione Italiana Sport ed Ambiente - Comitato Regionale della Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 905 del 29.10.2019, avente ad oggetto: “Approvazione Piano di controllo del Cormorano nella Regione Liguria - Anni 2019 – 2023 - autorizzazione al controllo selettivo ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a) dir. 2009/147/CE, articolo 19 e 19 bis l. 157/92, articolo 36 l.r. 29/94”, pubblicata sul sito web di Regione Liguria in data 8.11.2019, nonché di ogni altro atto conseguente applicativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’esito della ordinanza collegiale istruttoria del 4 febbraio 2020;

Considerato che le operazioni previste per l’esecuzione del Piano di prelievo selettivo sono svolte esclusivamente da agenti del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale;

Rilevato che l’attività di prelievo selettivo prevista dal Piano ha come termine finale la data del 15 marzo 2020 ed alla data del 3/2/2020 risulta certificato l’abbattimento di soli tre animali;

Considerato pertanto che non sussiste l’indispensabile requisito del danno grave che giustifica un provvedimento di sospensione dell’atto impugnato, anche in relazione al doveroso bilanciamento tra la salvaguardia di specie ittiche autoctone a rischio di estinzione ed il prelievo selettivo della specie *Phalacrocorax carbo sinensis*,

considerata specie non in declino;

Ritenuto da ultimo che, sia il parere positivo al Piano reso dall'ISPRA che le prescrizioni accolte nel Piano stesso per utilizzare in alcune aree metodi di dissuasione incruenti depongono a favore di una istruttoria equilibrata della regione nella ponderazione dei diversi aspetti di protezione ambientale qui coinvolti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente, Estensore

Paolo Peruggia, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO